



Piano straordinario per l'occupazione Misura I.1

Incentivi all'occupazione di giovani e adulti

Bando

1. Finalità e risorse

Il bando è finalizzato a incentivare l'instaurazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato presso imprese o altri datori di lavoro privati attraverso l'assunzione o la trasformazione di contratti già in essere.

L'assunzione/trasformazione potrà riguardare lavoratori/trici fino a 35 anni di età (compiuti), residenti o domiciliati in Piemonte, che rientrino in una delle seguenti categorie:

- Disoccupati/e o inoccupati/e;
- Occupati/e con impiego non regolarmente retribuito;
- Occupati/e con contratti di durata temporanea, di apprendistato o di somministrazione.

Le risorse stanziare sono pari a **Euro 10.000.000**.

2. Riferimenti normativi fondamentali

- Normativa comunitaria sugli aiuti di Stato:
 - Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), di seguito **Regolamento de minimis**;

- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, di seguito **Regolamento 800/2008**;
- Normativa regionale:
 - Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34 – Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro e successive modificazioni e integrazioni;
 - Deliberazione di Giunta Regionale del 29 giugno 2010, n. 2-230 – Approvazione del Piano straordinario per l'occupazione;
 - Deliberazione di Giunta Regionale del 4 agosto 2010 n. 42-524 - Modifica alla D.G.R. n. 2-230 del 29.6.2010 “Piano straordinario per l'occupazione” Misura I.1 “Più lavoro – Incentivi all'occupazione di giovani e adulti.

3. Iniziative ammissibili

L'agevolazione può essere concessa per le assunzioni/trasformazioni, con **contratti di tipo subordinato a tempo indeterminato**, di soggetti fino a 35 anni compiuti, residenti o domiciliati in Piemonte.

Per essere considerati ammissibili, le assunzioni/trasformazioni devono essere effettuate a partire dal **30.06.2010** e devono riguardare soggetti con le caratteristiche descritte ai successivi punti 3.1 e 3.2.

3.1 Linea A – “Assunzioni”

Sono ammesse le assunzioni di soggetti che non hanno un impiego regolarmente retribuito, cioè che da **almeno 6 mesi** prima della data di presentazione della domanda, o prima della data di assunzione se antecedente alla presentazione della domanda, siano riconducibili a una delle seguenti categorie:

- a) inoccupati e disoccupati, anche in stato di mobilità;
- b) occupati, indipendentemente dal tipo di contratto, che non abbiano percepito regolare retribuzione¹, in quanto nei confronti del datore di lavoro:
 - è stata pronunciata sentenza di stato di insolvenza;
oppure
 - è stata pronunciata sentenza di fallimento;
oppure
 - è stato emesso decreto di apertura di concordato preventivo;
oppure
 - è stata attivata la liquidazione coatta amministrativa;
oppure
 - è stato emesso decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria;

¹ Per “regolare retribuzione” si intende quanto spetterebbe da contratto applicato al/alla lavoratore/trice per quanto riguarda l'aspetto economico.

- c) occupati che, indipendentemente dal tipo di contratto, abbiano percepito un reddito inferiore a euro 7.200 lordi;
- d) occupati che, indipendentemente dal tipo di contratto, presentino una discontinuità lavorativa, cioè che non abbiano lavorato continuativamente, anche con più contratti.

3.2 Linea B – “Trasformazioni di contratto”

Sono ammesse le trasformazioni riguardanti i contratti di soggetti già legati al datore di lavoro privato beneficiario da:

- un contratto di apprendistato
- un contratto di durata temporanea².

La trasformazione in contratto a tempo indeterminato deve avvenire:

- per il contratto di apprendistato prima della scadenza
- per il contratto di durata temporanea senza soluzione di continuità.

Sono anche ammesse le assunzioni di soggetti che hanno un contratto presso agenzie di somministrazione, effettuate dal datore di lavoro privato unico utilizzatore.

3.3 Esclusioni e limitazioni

Sono escluse dall'agevolazione le assunzioni/trasformazioni riguardanti il coniuge, parenti e affini entro il quarto grado del titolare dell'impresa (o della partita IVA) e degli amministratori, in caso di società, fondazioni, associazioni e studi professionali.

Per le cooperative, sono ammesse all'agevolazione le assunzioni/trasformazioni riguardanti soci lavoratori purché non sussista un vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado tra questi e gli amministratori della cooperativa. I soci lavoratori dovranno, comunque, essere impiegati in modo continuativo nell'attività lavorativa e inquadrati a condizioni non peggiorative rispetto a quanto previsto nei relativi contratti di categoria.

Lo stesso datore di lavoro non può richiedere l'incentivo in relazione a soggetti per i quali abbia già beneficiato di incentivi all'occupazione, sia nell'ambito di questo Bando, sia nell'ambito di altre misure di sostegno.

Non è possibile presentare domanda di contributo per l'assunzione di un/una lavoratore/trice che risulti aver avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'impresa richiedente, nei 12 mesi

² Per “contratto di durata temporanea” si intende qualunque contratto di lavoro che non sia a tempo indeterminato o di apprendistato, in quanto considerato una particolare forma di contratto a tempo indeterminato, ad esclusione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 276/2003 e ss.mm.ii.

antecedenti alla data di presentazione della domanda o alla data di assunzione se precedente alla presentazione della domanda.

4. Chi può presentare domanda

4.1 Prerequisiti

I datori di lavoro privati potranno presentare domanda se, oltre ad avere le caratteristiche descritte ai successivi punti 4.2 e 4.3, al momento della presentazione della richiesta siano in possesso dei seguenti prerequisiti:

- a) abbiano una sede operativa localizzata in una delle province piemontesi; in caso di sedi operative in più di una provincia, si dovrà indicare la sede oggetto di intervento;
- b) siano costituiti e attivi al momento della presentazione della domanda;
- c) siano attivi in un settore economico di attività non compreso tra quelli elencati nell'allegato 1 al Bando;
- d) non si trovino in condizioni di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 recante "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" e dell'art. 1, paragrafo 7 del Regolamento 800/2008;
- e) non abbiano in corso interventi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), né di sospensioni dal lavoro in seguito a domande di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) e non abbiano fatto ricorso a procedure di riduzione di personale, nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di contributo o alla data di assunzione se precedente alla presentazione della domanda,.

I soggetti che abbiano attivato gli interventi indicati alla lettera e) hanno la possibilità di accedere ai contributi previsti limitatamente alle aree organizzative (uffici, reparti) e/o alle figure professionali non interessate dalla CIGS/CIGD o dalla riduzione.

4.2 Beneficiari Linea A

Sulla **linea A** possono accedere all'agevolazione le imprese, comprese le cooperative, fino a 15 dipendenti che, alla data di presentazione della domanda, siano iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio e, nel caso di imprese artigiane, all'Albo Artigiani.

Le cooperative devono essere iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative; le cooperative sociali devono essere iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali.

Il limite dei 15 dipendenti è rispettato se, nelle sei mensilità precedenti alla data di presentazione della domanda, esclusa la mensilità corrente al momento della presentazione della domanda, l'impresa non

abbia occupato mediamente più di 15 dipendenti assunti con contratto di tipo subordinato a tempo indeterminato pieno o parziale³. Per le imprese costituite da meno di sei mesi, si considereranno per il conteggio le mensilità dalla data di costituzione, esclusa la mensilità corrente al momento della presentazione della presentazione.

4.3 Beneficiari Linea B

Sulla **linea B** possono presentare domanda tutti i datori di lavoro privati (imprese, cooperative, associazioni, fondazioni, soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria e lavoratori autonomi con partita IVA).

Alla data di presentazione della domanda, le imprese beneficiarie devono essere iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio e, nel caso di imprese artigiane, all'Albo Artigiani.

Le cooperative devono essere iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative; le cooperative sociali devono essere iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali.

5. Forma ed entità dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto⁴ così determinato:

Linea A - contributo per un importo massimo di euro **6.300,00**, per ogni avvenuta assunzione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Linea B - contributo per un importo massimo di:

- euro **6.300,00** per ogni trasformazione di contratti di durata temporanea in contratti di lavoro a tempo indeterminato senza soluzione di continuità o per l'assunzione di lavoratori di agenzie di somministrazione;
- euro **4.500,00** per ogni trasformazione di contratto di apprendistato prima della scadenza prevista, in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In caso di assunzioni/trasformazioni con contratti a tempo parziale (part-time), l'importo del contributo è proporzionato al numero di ore stabilito dal contratto nazionale di categoria per il tempo pieno.

³ Ai fini del conteggio del numero di dipendenti assunti con contratto di tipo subordinato a tempo indeterminato, sono escluse le persone oggetto della domanda di inserimento lavorativo e gli/le apprendisti/e ai sensi dell'art.53, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 e ss.mm.ii. Per le cooperative, ai fini del conteggio del numero di dipendenti assunti con contratto di tipo subordinato a tempo indeterminato, occorre includere anche i soci lavoratori. Nel caso in cui il calcolo dia come risultato un numero con decimali, esso verrà arrotondato per eccesso (es. 14,8 = 15 e 15,1= 16)

⁴ Sul valore dell'importo del contributo concesso sarà operata, se dovuta, la ritenuta del 4%, ai sensi del D.P.R. 600/1973.

6. Base giuridica comunitaria e regole di cumulo

- I contributi previsti dal Bando sono compatibili con agevolazioni derivanti da misure di carattere generale, quali sgravi contributivi e fiscali, che non si configurino come aiuti di stato.
- Tutti i contributi previsti dal Bando possono essere concessi sulla base del Regolamento *de minimis*. L'aiuto *de minimis* non è cumulabile con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili. La somma degli aiuti *de minimis* concessi al beneficiario nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti non deve superare l'importo complessivo di euro 200.000.
- Limitatamente alla **linea A**, i beneficiari possono, inoltre, scegliere di richiedere l'aiuto sulla base del Regolamento 800/2008 se l'inserimento riguarda i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 3.1 del Bando e a condizione che l'assunzione sia avvenuta successivamente alla presentazione della domanda di contributo e il posto occupato sia reso vacante in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro.

Il contributo concesso sulla base del Regolamento 800/2008 non può avere un'intensità di aiuto superiore al 50% dei costi salariali⁵ durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione, o, nel caso in cui il lavoratore interessato sia un lavoratore molto svantaggiato⁶, durante un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.

L'aiuto può essere cumulato con qualsiasi altro aiuto concesso sulla base dello stesso Regolamento, purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili.

L'aiuto non può essere cumulato con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Regolamento 800/2008.

7. Procedure

7.1 Come presentare le domande

- Le domande devono essere inviate via Internet compilando il modulo telematico reperibile sul sito internet www.finpiemonte.info a partire dalle ore **9** del **9 dicembre 2010** fino alle ore **12** del **30 dicembre 2011**⁷. Prima della presentazione della domanda, i beneficiari dovranno accreditarsi sul sito www.finpiemonte.info a partire dalle ore **9** del **15 novembre 2010**.

⁵ Per "costi salariali" si intende l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:

- a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari.

⁶ Per lavoratore molto svantaggiato si intende un lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.

⁷ Nel caso in cui, al termine stabilito per la chiusura del presente bando, le risorse non dovessero risultare esaurite si potrà procedere, con apposito atto formale, alla riapertura dei termini di presentazione delle domande di contributo.

- La versione cartacea della domanda, messa a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione telematica, deve essere firmata in originale e inviata, esclusivamente tramite raccomandata A/R o corriere espresso, a Finpiemonte S.p.a. (Galleria San Federico 54 – 10121 Torino), entro i cinque giorni lavorativi successivi all'invio telematico, a pena di esclusione. Per il rispetto di detto termine, fa fede il timbro postale
- Alla domanda dovranno essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti:
 - copia di un documento di identità leggibile ed in corso di validità;
 - copia della comunicazione obbligatoria riguardante l'avvenuta assunzione/trasformazione della persona oggetto di inserimento lavorativo (per le assunzioni/trasformazioni effettuate precedentemente la presentazione della domanda da parte dell'impresa/datore di lavoro).
- Non sono giudicate ricevibili e di conseguenza non vengono prese in considerazione:
 - le domande per le quali non venga inviata la copia cartacea entro i cinque giorni previsti;
 - le domande cartacee non precedute dall'invio telematico;
 - le domande prive degli allegati obbligatori;
 - le domande per le quali la copia cartacea non sia stata sottoscritta con firma autografa.
- La domanda di contributo, distinta tra Linea A e Linea B, può riguardare anche più assunzioni o più assunzioni/trasformazioni per unità locale interessata; nel caso in cui la medesima impresa debba provvedere alla richiesta di contributo su entrambe le Linee dovrà inoltrare due distinte domande di contributo.
- E' possibile presentare la domanda prima dell'assunzione/trasformazione del/la lavoratore/trice scelto a condizione che tale assunzione venga formalizzata entro 30 giorni dalla data di concessione del contributo.

7.2 Come vengono valutate le domande

- Le domande sono esaminate in ordine cronologico di presentazione.
 - Finpiemonte effettua un'istruttoria formale finalizzata ad accertare:
 - la ricevibilità della domanda (invio nei termini previsti dal bando, completezza e regolarità)
 - l'ammissibilità della domanda (presenza dei requisiti soggettivi previsti dal bando per i beneficiari)
-

- Finpiemonte può avvalersi di apposito Comitato tecnico di valutazione composto da funzionari della Regione e della stessa Finpiemonte, per l'istruttoria dei casi che necessitano di maggior approfondimento.
- La valutazione delle domande deve concludersi entro 90 giorni dalla data di presentazione.
- In caso di valutazione positiva e a condizione che le risorse siano ancora disponibili, Finpiemonte emette il provvedimento di concessione dell'agevolazione.

7.3 Come viene erogata l'agevolazione

Il contributo viene erogato, a seguito della verifica della documentazione che dovrà essere obbligatoriamente presentata dal beneficiario e che è di seguito indicata, con queste modalità:

- A) il **50%** dopo 6 mesi:
 - dall'assunzione/trasformazione se questa è avvenuta successivamente alla presentazione della domanda di contributo;
 - dalla data di presentazione della domanda di contributo se l'assunzione/trasformazione è avvenuta prima della presentazione;
- b) il **saldo** dopo 12 mesi:
 - dall'assunzione/trasformazione se questa è avvenuta successivamente alla presentazione della domanda di contributo;
 - dalla data di presentazione della domanda di contributo se l'assunzione/trasformazione è avvenuta prima della presentazione.

Il contributo non viene erogato per le giornate o i periodi di aspettativa o di assenza dal lavoro non retribuiti.

Ai fini dell'erogazione del primo 50%, devono essere inviati, entro i 30 giorni successivi alla scadenza prevista al punto A, i documenti sotto elencati:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riguardante la permanenza del rapporto di lavoro e dei requisiti richiesti dal bando; (scaricabile dal sito internet www.finpiemonte.it alla pagina tematica);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.u.r.c.); (scaricabile dal sito internet www.finpiemonte.it alla pagina tematica);
- copia della comunicazione obbligatoria riguardante l'avvenuta assunzione/trasformazione della persona oggetto di inserimento lavorativo (per le assunzioni/trasformazioni effettuate successivamente alla presentazione della domanda da parte dell'impresa/datore di lavoro).

Ai fini dell'erogazione del saldo, devono essere inviati, entro i 30 giorni successivi alla scadenza prevista al punto B, i documenti sotto elencati:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riguardante la permanenza del rapporto di lavoro e dei requisiti richiesti dal bando (scaricabile dal sito internet www.finpiemonte.it alla pagina tematica);
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.u.r.c.);
- copia semplice del Libro Unico del Lavoro;
- copia dei cedolini mensili del dipendente dalla data di assunzione/trasformazione alla data di richiesta di erogazione del saldo;
- (solo per i contributi concessi sulla base del Regolamento 800/08) tabella di calcolo della retribuzione del dipendente assunto comprensiva di:
 - a. retribuzione lorda prima delle imposte;
 - b. contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
 - c. contributi assistenziali per figli e familiari.

8. Obblighi del beneficiario

La concessione dell'agevolazione genera per i beneficiari i seguenti obblighi:

- a) effettuare l'assunzione/trasformazione e presentare la documentazione richiesta nei tempi e nei modi previsti dal Bando;
- b) comunicare preventivamente eventuali variazioni rispetto all'iniziativa ammessa a contributo;
- c) non cedere diritti e/o obblighi inerenti l'agevolazione;
- d) consentire i controlli previsti al successivo punto 10 del Bando;
- e) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate.

9. Revoca delle agevolazioni

Finpiemonte dispone la revoca totale delle agevolazioni se:

- a) il beneficiario non rispetta gli obblighi previsti dal punto 8 del Bando, dal provvedimento di concessione dell'agevolazione e dalla normativa di riferimento;
- b) il beneficiario rilascia dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;
- c) il beneficiario subisce protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compie atti che possano diminuire la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispetti gli obblighi assunti verso la Regione;
- d) il beneficiario cessa l'attività entro 3 anni dalla data di assunzione/trasformazione del contributo;
- e) il beneficiario è assoggettato a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o ad altra procedura concorsuale entro 3 anni dalla data di assunzione/trasformazione;

- f) in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei primi 6 mesi dalla data di assunzione/trasformazione;
- g) in caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro entro tre anni dalla data di assunzione/trasformazione, ad eccezione dei casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.

In caso di revoca totale dell'agevolazione, il beneficiario deve restituire l'intero contributo percepito, maggiorato degli interessi legali.

Finpiemonte S.p.A. dispone la revoca parziale del contributo se il rapporto di lavoro viene risolto nel periodo tra i 6 mesi e i 12 mesi dalla data di inserimento, per dimissioni volontarie, invalidità, riduzione volontaria dell'orario di lavoro.

In tale eventualità contributo sarà rideterminato in relazione al periodo effettivamente lavorato, considerando il contributo relativo ad un anno di lavoro.

In caso di revoca parziale dell'agevolazione, il beneficiario deve restituire l'eventuale quota proporzionale del contributo indebitamente percepito, maggiorato degli interessi legali.

I fondi divenuti disponibili a seguito di revoca, rinuncia o utilizzo parziale del contributo, sono utilizzati per concedere i contributi alle domande escluse, a partire dalla prima in ordine cronologico di invio telematico.

10. Ispezioni e controlli

Finpiemonte, di propria iniziativa o su indicazione degli organi della Regione, effettua controlli anche presso il beneficiario allo scopo di verificare:

- lo stato di attuazione delle iniziative finanziate;
- il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dal bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rilasciate dall'impresa.

11. Rinvio

Per quanto non previsto dal Bando, valgono le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali applicabili.

12. Informazioni e contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti sui contenuti del bando e sulle modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti a Finpiemonte scrivendo all'indirizzo di posta elettronica finanziamenti@finpiemonte.it, oppure chiamando il numero 011/5717711 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

13. Riservatezza

Per poter accedere alle agevolazioni previste dal Bando è necessario autorizzare Finpiemonte al trattamento dei dati personali (secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i) dei beneficiari e di tutti gli altri soggetti eventualmente coinvolti nelle iniziative finanziate. Tale trattamento è indispensabile per consentire le attività di valutazione delle iniziative, nonché le attività di monitoraggio fisico e finanziario e di verifica amministrativa-contabile, previste dalla normativa.

L'eventuale rifiuto, anche indiretto, a consentire il trattamento è causa di revoca del contributo.

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE O AMMESSE CON LIMITAZIONI

— ATECO 2007 —

(in base al Regolamento (CE) n. 1998/2006 "de minimis")

Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate escluse o ammesse con limitazioni le attività appartenenti alle sezioni:

ATTIVITÀ ESCLUSE

A

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA (sezione A della classificazione Ateco 2007)

COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti

01.2 Coltivazione di colture permanenti

01.3 Riproduzione delle piante

01.4 Allevamento di animali

01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

PESCA E ACQUACOLTURA

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

C

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO

NOTA BENE: Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacoltura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone. Pertanto un'impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis "generali" – secondo il regolamento 1998/2006 fino all'ammontare massimo di 200.000,00 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai

sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche).

Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore.

ATTIVITÀ AMMESSE CON LIMITAZIONI

H

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

49.41.00 Trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000,00 euro stabilito nell'articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 – tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti.

ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE⁸ DI PRODOTTI AGRICOLI PREVISTE DALL' ART. 32 DEL TRATTATO CE

C

ATTIVITA' MANIFATTURIERE

10 INDUSTRIE ALIMENTARI

11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE

12 INDUSTRIA DEL TABACCO

G

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

⁸ **Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo:** qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono **altresì esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- concessi ad imprese in difficoltà.

ALLEGATO 2

SETTORI AMMISSIBILI

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI — ATECO 2007 —

(e limitazioni in base al Regolamento (CE) n. 800/2008)

Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate ammissibili le attività appartenenti alle sezioni (con le seguenti limitazioni o esclusioni):

B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (limitatamente ai codici: 6.10, 6.20, 7.21, 8.11, 8.12, 8.91, 8.93, 8.99, 9.10, 9.90)⁹.

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (esclusi i codici: 10.1, 10.2, 10.31, 10.32, 10.39, 10.4, 10.51, 10.6, 10.81, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03, 11.06)

Il codice "10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi" è ammesso solo per quanto riguarda la lavorazione del tè. Nei codici 10.85.0, 10.89.0 (ex 15.89 classificazione ATECO 2002) – Produzione di pasti e piatti preparati, Produzione di altri prodotti alimentari nca, è esclusa la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite).

D- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

(esclusi i codici: 35.14, 35.23)

E- FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

F - COSTRUZIONI (attività aggiunta per effetto della D.D. n. 227 del 10.9.2009) ???

H-TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (limitatamente ai codici 52.21.4 e 52.29.2)

J- SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (limitatamente ai codici 58.1, 58.2, 59.11, 59.12, 59.2, 60, 61, 62, 63.11)

M- ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (limitatamente ai codici 71.2, 72, 74.10.1, 74.10.2, 74.10.9)

Limitazioni generali

1) Ai sensi del Regolamento (CE) N. 800/2008 *il regime di aiuto non* si applica agli:

a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

c) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio fatta eccezione per gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;

d) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;

e) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:

⁹ E' pertanto esclusa l'industria estrattiva [05.10.0, (ex10.14 ATECO 2002), 05.20.0 (ex10.24 ATECO 2002), 07.10.0 (ex13.104 ATECO 2002), 07.29.0 (ex 13.204 ATECO 2002); 08.92.0 (ex10.34 ATECO 2002);

i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione,

o

- ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- f) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera;
- g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;
- h) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale.

ALLEGATO 3

DEFINIZIONE DI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Per imprese in difficoltà si intende:

una PMI che soddisfi le seguenti condizioni (art. 1, comma 7, del Reg. CE 800/2008):

a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,

oppure

b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,

oppure

c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c).

Una grande impresa che soddisfi le seguenti condizioni (punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 recante "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà"):

a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,

o

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,

o

c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni sopra indicate, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.

In linea di principio, un'impresa di recente costituzione (nel corso dei primi 3 anni dall'avvio dell'attività nel settore interessato) non può essere considerata in difficoltà, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c).

Un'impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di massima, essere considerata in difficoltà salvo qualora si possa dimostrare che le difficoltà sono difficoltà intrinseche all'impresa in questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Qualora un'impresa in difficoltà crei un'affiliata, l'affiliata e l'impresa in difficoltà sua controllante vengono considerate un gruppo.